

CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA
DOCUMENTO DI SINTESI
MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231/01

Rev. n.	Data	Descrizione
7	05/03/2020	Nell'appendice alla "Parte generale" è stato aggiornato l'elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/01. Nella "Parte speciale" è stato aggiunto il paragrafo relativo al nuovo articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari" con indicazione dei riferimenti alle procedure per la prevenzione di questi reati.

INDICE

PARTE GENERALE.....	2
Introduzione	2
Sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 per le imprese	3
La Codess FVG, scopo e oggetto (artt. 5 e 6 dello Statuto Interno)	4
Il Modello organizzativo e di gestione D.lgs. 231/01 in Codess FVG.....	6
Procedura seguita per la realizzazione del Modello.....	7
Organismo di Vigilanza	7
Formazione D.lgs. 231/01	12
Informazione verso i collaboratori esterni della Cooperativa	12
Sistema disciplinare e sanzionatorio	13
Appendice alla Parte Generale – Reati previsti dal D.lgs. 231/01	15
 PARTE SPECIALE.....	 18
1. Truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato; reati in tema di erogazioni pubbliche	18
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	20
3. Corruzione e concussione.....	21
4. Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	23
5. Reati societari	23
6. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	26
7. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	27
8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	28
9. Reati di criminalità organizzata	30
10. Delitti contro la personalità individuale.....	30
11. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	31
12. Reati ambientali.....	32
13. Reati tributari	33

PARTE GENERALE

Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti come conseguenza di determinati reati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'impresa da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno o più dei soggetti apicali. La responsabilità amministrativa delle imprese va ad aggiungersi alla responsabilità delle persone fisiche che hanno concretamente commesso i reati. Se invece il fatto illecito è stato commesso da soci o dipendenti dell'impresa (in posizione apicale o no) per un proprio esclusivo interesse e in esso non è riconoscibile nessun vantaggio per l'impresa, quest'ultima non ne è responsabile. Il decreto si applica a tutti gli enti forniti di personalità giuridica (Cooperative, SpA, Srl, ecc.) e anche alle società o alle associazioni prive di personalità giuridica. Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti pubblici che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Con l'ampliamento della responsabilità alle persone giuridiche vengono coinvolti nella punizione di alcuni reati penali il patrimonio delle imprese e quindi gli interessi economici dei soci, che prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 231/01 non subivano le conseguenze dei fatti illeciti di rilevanza penale vantaggiosi per l'impresa commessi da dirigenti o da dipendenti. Ciò determina l'interesse di tutti i Soci della Codess FVG alla presenza e al funzionamento di un modello di controllo della regolarità e della legalità delle attività svolte nelle varie aree della Cooperativa al fine di prevenire la commissione dei reati presupposti dal D.lgs. 231/01 o, perlomeno, per evitare le conseguenze di tali reati. Il D.lgs. 231/01 agli articoli 6 e 7, infatti, prevede espressamente che l'impresa non risponde dei reati commessi da persone in posizione apicale o a questi ultimi sottoposti, se può provare che prima della commissione del reato, ha realizzato e messo in atto un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati presupposti dal decreto stesso; di aver affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, il rispetto e l'aggiornamento del Modello Organizzativo; che il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o ad essi sottoposti eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo e che l'Organismo di Vigilanza ha svolto in modo corretto i propri compiti.

Da ciò il senso del Modello Organizzativo 231/01 della Codess FVG che è strutturato dal presente Documento di Sintesi che contiene anche il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio, dal *Codice Etico, carta dei valori e dei comportamenti di Codess FVG*, dalle procedure preventive inserite nel Manuale per la Qualità e suoi allegati e dal Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati. Il presente Modello Organizzativo individua le aree di attività della Cooperativa nelle quali potenzialmente potrebbero essere commessi i reati presupposti dal D.lgs. 231/01 e indica le procedure (per

nostra scelta inserite nella documentazione del Sistema Gestione Qualità) che descrivono le misure e le modalità che è necessario rispettare nelle varie aree di attività al fine di scongiurare la commissione dei reati presupposti dal D.lgs. 231/01 e/o le conseguenza della responsabilità amministrativa prevista dallo stesso decreto.

La responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D.lgs. 231/01 è collegata a specifiche ipotesi di reato che possono essere ampliate nel tempo da parte del legislatore, per cui l'impresa, attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza, è tenuta a mantenere costantemente aggiornato il proprio Modello Organizzativo. Infatti la prima edizione del decreto nel 2001 prevedeva una serie limitata di reati dolosi, per lo più contro la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio, ai quali si sono aggiunte nel corso del tempo nuove ipotesi di reato collegate alle attività delle imprese, fino ad includere, con la legge del 3 agosto 2007 n. 123, anche reati di tipo colposo quali omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime a seguito della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro. I reati presupposti dal D.lgs. 231/01 sono elencati negli articoli 24 e 25 dello stesso.

Che cosa si intende per interesse e vantaggio di un'impresa? L'interesse porta utilità all'impresa e in questo caso è necessario verificare che l'autore del reato ha agito con l'intenzione di procurare dei favori all'impresa. Il vantaggio sta nell'ottenere un beneficio economico per l'impresa e in questo caso è necessario verificare che ci sia il vantaggio economico.

Sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 per le imprese

Alle imprese che non hanno realizzato un apposito Modello Organizzativo, in caso di commissione di reati presupposti dal D.lgs. 231/01, lo stesso decreto prevede le seguenti sanzioni:

- ✓ sanzioni pecuniarie;
- ✓ sanzioni interdittive;
- ✓ la confisca del profitto ricavato dalla commissione del reato;
- ✓ la pubblicazione della sentenza sui principali giornali.

Riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'impresa, le sanzioni pecuniarie e confisca del profitto ottenuto con la commissione del reato, vengono sempre applicate.

Le sanzioni interdittive all'impresa vengono applicate solo nei casi più gravi o in caso di reiterazione dei reati e sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La Codess FVG, scopo e oggetto (artt. 3 e 4 dello Statuto interno)

La Cooperativa sociale Codess Friuli Venezia Giulia nasce il 1° gennaio 2000 da un processo di scissione operato sulla Codess Cooperativa dei Servizi Sociali, realtà presente in regione sin dal 1991. Ciò ha consentito di coniugare la professionalità, l'efficienza e le capacità gestionali della Codess - caratteristiche che l'hanno resa una delle più significative realtà della Cooperazione Sociale in Italia - con una **dimensione più coerente con i valori cooperativistici** e con un **concreto radicamento nel territorio** in cui i soci della Cooperativa vivono e lavorano.

In questi anni Codess FVG ha notevolmente ampliato le proprie attività quintuplicando il volume d'affari grazie a un processo di crescita continua e diversificando sia la tipologia che le modalità di gestione dei servizi svolti, creando una struttura organizzativa progettata coerentemente verso le nuove sfide del settore.

L'articolo 3 dello Statuto afferma che la Cooperativa sociale, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*), ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e di conseguire per i propri soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

L'articolo 4 dello Statuto, inoltre, specifica che "la Cooperativa si propone di intervenire nel campo socio-sanitario ed educativo con la promozione e la gestione di attività di assistenza alle persone e di servizi sul territorio...".

Tali valori generali sono il punto di riferimento costante del nostro agire quotidiano nella gestione dei servizi, nel rapporto con i soci e nell'essere parte della Comunità.

Mandato e oggetto sociale sono stati perseguiti in questi anni da una pluralità di persone all'interno della Cooperativa, nella sua gestione quotidiana, nella progettazione e gestione dei servizi rivolti a persone - spesso deboli ma ricche di esperienze di vita e capaci di insegnare molte cose - nel confronto con familiari, committenti pubblici, associazioni, volontariato, con altre cooperative, con le organizzazioni sindacali e con le persone con le quali in modo diverso siamo entrati in relazione.

Tutte queste formidabili esperienze hanno accompagnato e determinato i valori che Codess FVG ha voluto raccogliere e promuovere nella sua "Carta dei Valori e dei Comportamenti di Codess FVG".

Essa, quindi, riflette la **storia e la cultura** della Cooperativa, la sua sensibilità e il suo punto di vista, il suo stile. Declina i **valori** che orientano l'azione della Cooperativa sociale Codess FVG e dei suoi soci. Stabilisce

riferimenti e impegni di comportamento attesi dall'intera organizzazione, da chi vi lavora e da chi con essa collabora a livello generale e nelle diverse aree di intervento.

Destinatari della “Carta dei Valori e dei Comportamenti di Codess FVG” sono i soci-lavoratori, i fruitori dei servizi e le loro famiglie, i clienti e i committenti, i fornitori, i partner con cui Codess FVG collabora ed i soggetti con cui sviluppa rapporti o relazioni anche di concorrenza.

I valori contenuti nel *Codice Etico, carta dei valori e dei comportamenti di Codess FVG* trovano concretezza anche attraverso la Politica della Qualità che la Cooperativa annualmente verifica e declina in obiettivi specifici.

La Codess FVG si è strutturata, sin dalla sua nascita, in modo di garantire la massima efficienza del proprio organico.

L'approvazione di un organigramma funzionale e la conseguente organizzazione interna, permette una chiara definizione delle responsabilità e dei ruoli, migliorando la qualità complessiva del lavoro svolto sia nei confronti degli utenti e clienti, sia all'interno della Cooperativa stessa.

Codess FVG è una società certificata ISO 9001:2008 per la “Progettazione ed erogazione di servizi sociali, educativi ed informativi inerenti le aree prima infanzia, minori, diversamente abili, giovani, anziani”.

Per la Cooperativa l'istituzione e l'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità -certificato già a partire dal 2001 - non è mai stato visto come un mero adempimento formale ma come strumento organizzativo, sia per tutte le attività interne che per la gestione dei servizi.

È, innanzitutto, inteso come espressione della volontà e della motivazione a raggiungere obiettivi prefissati, attraverso un sistema organizzato, adeguato, efficiente, orientato dalle linee guida espresse nella **Politica della Qualità**, e rivolte all'intera compagine sociale in coerenza con il proprio mandato e con i propri valori.

La Direzione traduce, annualmente, le indicazioni ricevute in Obiettivi di Miglioramento, che diventano il Piano di Lavoro di tutta la struttura aziendale per l'intero anno.

Il grado di raggiungimento degli **Obiettivi di Miglioramento** viene periodicamente valutato in base a degli indicatori oggettivi e, assieme agli altri strumenti previsti, quali ad esempio i questionari di soddisfazione Cliente ed i rapporti di Non Conformità, costituiscono la base per il Riesame della Direzione, effettuato semestralmente.

La formazione del personale all'interno della Codess FVG ha un ruolo fondamentale.

Il lavoro è, infatti, la componente essenziale dei servizi offerti, per cui un'importanza centrale viene assunta dal potenziamento delle risorse umane.

Nel corso degli anni Codess FVG ha, quindi, investito notevolmente in questo settore, puntando all'aggiornamento permanente di tutti i soci-lavoratori ed ampliando gli obiettivi formativi a figure innovative che rispondono ai bisogni emergenti nel campo sociale.

Per ogni servizio gestito viene previsto un piano di formazione annuale specifico, che tiene conto delle necessità degli operatori e degli obiettivi di miglioramento. I contenuti ed i risultati della formazione vengono verificati, sia in itinere che successivamente, attraverso specifici strumenti.

Il Modello organizzativo e di gestione D.lgs. 231/01 in Codess FVG

La Codess FVG ha scelto di realizzare un Modello Organizzativo e di gestione in grado, come previsto dall'art. 6 c. 2 del D.lgs. 231/01) di:

- ✓ Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ✓ Prevedere l'esistenza di specifiche procedure che hanno lo scopo di dare precise indicazioni riguardo alle modalità di attuazione delle attività svolte dalla Cooperativa in relazione ai reati da prevenire. Il modello, di tutte le aree di attività della Cooperativa considerate a rischio, fornisce agli interessati l'informazione necessaria riguardo alla possibilità di commettere un reato passibile con sanzioni penali per l'autore e con sanzioni amministrative per la Cooperativa. Sono fissate di conseguenza delle procedure di controllo dell'erogazione dei processi nelle varie aree di attività della Cooperativa che stabiliscono: un'adeguata separazione tra le funzioni; le modalità di documentazione delle attività svolte; il coinvolgimenti di più persone nelle decisioni prese in merito alle attività da svolgere. Le procedure devono essere soggette ad una costante verifica da parte dell'OdV il quale, quando necessario, ne sollecita l'aggiornamento da parte del Consiglio di Gestione;
- ✓ Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- ✓ Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ✓ Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il presente Documento di Sintesi del Modello Organizzativo è composto da una "Parte generale" introduttiva, che descrive l'impostazione del modello e le modalità che si sono seguite nel realizzarlo e che contiene il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e il Sistema Sanzionatorio; e da una "Parte speciale" nella quale vengono riportati tutti i reati che potenzialmente potrebbero essere commessi nelle aree di attività della Cooperativa.

La Codess FVG nella realizzazione del proprio Modello Organizzativo e di gestione D.lgs. 231/01 ha tenuto conto delle Linee Guida di ANCPL del 25.11.2008 e delle Linee Guida di Confindustria del 31.03.2008, nelle quali sono riportati elementi fondamentali per la realizzazione di un adeguato Modello Organizzativo.

L'art. 6, comma 3 del D.lgs. 231/01 prevede che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle

associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”. Al momento non sono ancora state realizzate e sottoposte all’approvazione del Ministero della Giustizia, specifiche Linee Guida per le Cooperative sociali di Legacoop. Per questo motivo la Codess FVG ha fatto riferimento alle Linee Guida realizzate da ANCPL e Confindustria.z

Procedura seguita per la realizzazione del Modello

Nella costruzione del proprio Modello di organizzazione e di gestione D.lgs. 231/01, la Codess FVG ha rispettato le fasi di seguito descritte, suggerite dalle Linee Guida ANCPL.

1. È stata fatta inizialmente una “Mappatura delle attività sensibili”, cioè sono state individuate le aree di attività della Cooperativa nelle quali potenzialmente potrebbero essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/01. Questa fase soddisfa quanto richiesto dal punto alla lettera a. del comma 2 dell’art. 6 del decreto.
2. Sono state previste adeguate “Misure preventive”, vale a dire le opportune procedure, anche per l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee a prevenire la commissione dei reati nelle aree di attività della Cooperativa individuate nel punto precedente. Questo passaggio soddisfa ciò che è previsto alle lettere b. e c. del comma 2 dell’art. 6 D.lgs. 231/01.
3. Sono state organizzate le “Misure di controllo”. Quindi, si sono definiti gli obblighi di informazione all’Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e il rispetto del Modello organizzativo e di gestione, rispondendo così a quanto richiesto dalla lettera d. al comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. 231/01.
4. In attuazione di ciò che richiede la lettera e. del comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. 231/01 sono state definite le “Misure disciplinari” per sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dal Modello.

Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento ed il rispetto del Modello Organizzativo 231/01 della Codess FVG e di verificarne l’aggiornamento.

La Codess FVG, in considerazione delle proprie dimensioni, ha optato per un Organismo di Vigilanza plurisoggettivo composto da tre membri e che, nel rispetto della sua indipendenza dagli Amministratori, viene nominato dal Consiglio di Sorveglianza, rimane in carica tre anni ed è rinnovabile. Di norma almeno uno dei tre componenti dell’OdV viene individuato all’interno del Consiglio di Sorveglianza stesso.

Una volta nominato, l’Organismo di Vigilanza in coerenza con i propri poteri di autoregolamentazione, elegge il proprio Presidente il quale avrà il compito di coordinarne le attività.

I membri dell’Organismo di Vigilanza della Codess FVG devono possedere le seguenti caratteristiche: competenza, indipendenza, reputazione e continuità d’azione.

Competenza: i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono possedere specifiche competenze di tipo amministrativo, giuridico e gestionale. Se necessario l’OdV può anche ricorrere alla consulenza di soggetti esterni, dei quali deve sempre valutare professionalità e indipendenza, per ottenere le competenze di cui potrebbe avere bisogno. A questo proposito la Codess FVG attribuisce all’OdV un budget adeguato.

Indipendenza: i componenti dell’Organismo di Vigilanza, al fine di svolgere i propri compiti senza condizionamenti, non devono essere impiegati nelle attività della Cooperativa a rischio di commissione di reati e per questo soggette ai controlli dell’OdV stesso. Non possono fare parte dell’Organismo di Vigilanza gli Amministratori e tutti coloro che sono dotati di deleghe o procure. Anche i soggetti esterni chiamati dall’OdV ad intervenire come consulenti esterni, non devono avere nessuna dipendenza da aree di attività della Cooperativa che possono essere oggetto di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza. Non può fare parte dell’OdV il RSPP. L’Organismo di Vigilanza, inoltre, non può essere composto soltanto da membri esterni, ciò per non creare problemi riguardo a comprensione e conoscenza delle attività della Cooperativa e quindi alla logica delle azioni di controllo dell’OdV.

Reputazione: i componenti dell’Organismo di Vigilanza della Codess FVG non devono avere avuto condanne penali e non devono avere neppure procedimenti penali in corso a loro carico. Non devono aver avuto fallimenti. Questi requisiti devono mantenerli per tutto il periodo in cui rimangono in carica.

La continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza della Codess FVG è una diretta conseguenza di un corretto equilibrio tra indipendenza, conoscenza della Cooperativa e competenza da parte dei suoi componenti.

L’Organismo di Vigilanza deve documentare tutte le attività che svolge nel Libro Verbale e in appositi report che invia periodicamente al Consiglio di Gestione.

L’Organismo di Vigilanza, una volta entrato in carica, nell’ottica della propria autoregolamentazione, pianifica le azioni e i controlli che andrà ad attuare e tale pianificazione deve essere trasmessa al Consiglio di Gestione e riportata nel Libro Verbale. L’OdV deve stabilire anche le modalità di comunicazione con le varie funzioni aziendali e con gli altri soggetti della Cooperativa che hanno funzioni di controllo (RSQ, RSPP).

L’Organismo di Vigilanza svolge i propri controlli, anche in modo non collegiale, con la dovuta frequenza come da pianificazione fatta a inizio incarico e a inizio di ogni anno.

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto o per posta elettronica all’Organismo di Vigilanza le eventuali inosservanze al Modello Organizzativo di cui dovessero venire a conoscenza. È necessario vengano segnalate anche le eventuali criticità osservate nel funzionamento del Modello. L’Organismo di Vigilanza dà l’incarico ad uno dei suoi membri di raccogliere le segnalazioni. Per

le comunicazioni e per le segnalazioni all’OdV è messo a disposizione di tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, il seguente indirizzo di posta elettronica odv@codessfvg.it e il seguente indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza - Modello Organizzativo 231/01, viale Trieste 89, 33100 Udine.

Le credenziali di accesso alla casella di posta elettronica odv@cocdессfvg.it sono in possesso esclusivamente del componente dell’Organismo di Vigilanza incaricato a ricevere le segnalazioni. L’incaricato ogni tre mesi aggiorna la password di accesso a odv@codessfvg.it. Di conseguenza viene garantita la riservatezza dei soggetti che inviano mail di segnalazione a odv@codessfvg.it.

Le segnalazioni inviate per posta (ordinaria o raccomandata) o consegnate a mano, giungono presso la Segreteria di Codess FVG. Le addette alla Segreteria sono informate, come da avviso affisso sulla bacheca dell’ufficio, che non devono mai aprire la posta in arrivo indirizzata all’Organismo di Vigilanza, ciò per rispettare la riservatezza del soggetto che invia la segnalazione all’OdV. Le lettere indirizzate all’Organismo di Vigilanza, quindi, vengono consegnate integre da parte delle addette alla Segreteria al membro dell’Organismo di Vigilanza incaricato alla ricezione delle segnalazioni.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime. L’Organismo di Vigilanza comunque garantisce la massima riservatezza rispetto all’identità degli autori delle segnalazioni e si impegna a tutelarli contro eventuali ritorsioni a cui potrebbero andare incontro. L’OdV può decidere di convocare ed ascoltare direttamente l’autore di una segnalazione al fine di avere maggiori chiarimenti. Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni.

È previsto anche un obbligo di informazione verso l’Organismo di Vigilanza al fine di metterlo nella condizione di comunicare puntualmente al Consiglio di Gestione la necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo. Di seguito gli aspetti fondamentali riguardo ai quali l’OdV deve essere mantenuto costantemente informato. Tra parentesi i soggetti che hanno l’obbligo di inviare la comunicazione.

- ✓ Sistema di deleghe e procure e Organigramma vigente (CG);
- ✓ Provvedimenti da parte della Polizia Giudiziaria riguardo allo svolgimento di indagini per i reati concernenti il D.lgs. 231/01 (CG);
- ✓ L’avvio di un provvedimento giudiziario per reati previsti dal D.lgs. 231/01 (CG);
- ✓ Atti e richieste riguardanti erogazione e utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici (CG);
- ✓ I dati riepilogativi riguardanti gare pubbliche o trattative private con enti pubblici a cui la Cooperativa ha partecipato (CG);
- ✓ Eventuali relazioni dei vari servizi nelle quali possono essere riportati dati riguardanti il D.lgs. 231/01 (CG);
- ✓ Tutti gli interventi attuati nelle varie aree di attività dell’impresa che possono interessare il Modello Organizzativo (CG);
- ✓ Le comunicazioni riguardanti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni applicate o se il provvedimento è stato archiviato (CG);

- ✓ Modificazioni o integrazioni normative che riguardano il D.lgs. 231/01 (CG);
- ✓ Media degli infortuni sul lavoro in un anno per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro; entità delle spese di consulenza e di altre spese; entità dei pagamenti in contanti e degli approvvigionamenti (CG).

L'Organismo di Vigilanza può in qualsiasi momento richiedere un prospetto aggiornato degli argomenti di cui sopra a chi di competenza, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle deleghe e procure.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni tre mesi. In questa occasione oltre a fare il punto sulle attività svolte fino a quel momento e sulle eventuali modifiche che è necessario far apportare al Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza riporta in appositi report i risultati delle attività svolte negli ultimi tre mesi. L'OdV trasmette i report al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza accompagnati da copia del Libro Verbale concernente le attività dell'ultimo semestre. Ciò per mettere il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza nella condizione di conoscere le attività svolte dall'OdV e nella condizione di poter intervenire per risolvere eventuali esigenze emerse dal lavoro dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza deve comunque avere una comunicazione costante con il Presidente del Consiglio di Gestione per tenerlo al corrente del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo e delle eventuali criticità riscontrate.

Se necessario l'Organismo di Vigilanza può riunirsi in seduta straordinaria nei seguenti casi:

1. A fronte della segnalazione o del riscontro di violazioni del Modello Organizzativo. In questo caso l'Organismo di Vigilanza deve comunicare tempestivamente le valutazioni fatte nella riunione al Consiglio di Gestione il quale deve attuare un provvedimento disciplinare verso coloro che hanno violato quanto previsto dal Modello. Nel caso di violazioni commesse dagli Amministratori l'Organismo di Vigilanza ne dà comunicazione all'associazione di rappresentanza della Cooperativa (Lega delle Cooperative e Mutue del Friuli Venezia Giulia).
2. In caso di innovazioni legislative riguardanti i reati presupposti del D.lgs. 231/01 o di variazioni nell'organizzazione della Cooperativa che ricadono sul Modello Organizzativo (organigramma, aree d'attività, funzioni apicali, ecc.). In questo caso l'OdV comunica al Consiglio di Gestione la necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo emersa nella riunione.

Entro il 28 febbraio l'Organismo di Vigilanza deve presentare al CG una relazione di tutte le attività svolte nell'anno appena trascorso con evidenza delle eventuali spese sostenute. Inoltre, per il nuovo anno, deve presentare un piano delle attività e dei controlli da svolgere nelle varie aree produttive della Cooperativa e una previsione delle spese. Il Piano delle attività e dei controlli e la previsione delle spese devono essere riportati anche nel Libro Verbale.

Il potere di revocare l’Organismo di Vigilanza è del Consiglio di Sorveglianza. In questo caso il Consiglio di Sorveglianza presenta al Consiglio di Gestione le motivazioni della revoca e nomina un nuovo Organismo di Vigilanza informandone ancora una volta il Consiglio di Gestione.

L’Organismo di Vigilanza deve svolgere i seguenti compiti fondamentali:

- ✓ Valutazione costante attraverso i controlli effettuati e attraverso le informazioni e segnalazioni ricevute dalle varie funzioni e dai soci e dipendenti della Codess FVG, dell’adeguatezza del Modello Organizzativo che deve risultare sempre idoneo a prevenire i comportamenti non voluti;
- ✓ Vigilare che il Modello Organizzativo venga sempre rispettato e quindi che ci sia sempre coerenza tra i comportamenti tenuti da tutti i soggetti della Cooperativa e quanto previsto dal Modello Organizzativo;
- ✓ Valutazione del mantenimento dei requisiti di efficacia del Modello Organizzativo. In questo caso l’Organismo di Vigilanza dispone di alcuni indicatori di difformità che gli permettono di individuare inefficienze e criticità del Modello Organizzativo prima che si verifichi il rischio di reato. Questi indicatori di difformità sono: media degli infortuni sul lavoro in un anno per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, anomale spese di consulenza e anomale spese di altra natura non solo nell’ammontare ma anche nella frequenza e nella natura, aumento dei pagamenti in contanti, anomali approvvigionamenti da fornitori non qualificati;
- ✓ Vigilare sull’aggiornamento del Modello Organizzativo in caso di cambiamenti normativi che riguardano i reati presupposti dal D.lgs. 231/01 o nel caso si palesi la necessità di migliorare il Modello o al verificarsi di cambiamenti nell’organizzazione interna delle aree di attività della Cooperativa. L’Organismo di Vigilanza comunica al Consiglio di Gestione la necessità di apportare modifiche al Modello Organizzativo. È il Consiglio di Gestione che modifica il Modello Organizzativo.

Il ruolo di controllo e verifica dell’Organismo di Vigilanza sulle aree di attività della Cooperativa è aggiuntivo e non sostitutivo al ruolo di controllo svolto da altre funzioni quali Responsabile del Sistema Qualità, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. L’Organismo di Vigilanza ha anche il compito di autoverifica dei requisiti fondamentali che deve possedere quali competenza professionale, indipendenza e rispettabilità ed è tenuto a informare immediatamente il Consiglio di Sorveglianza dell’eventuale modifica della situazione dei propri requisiti fondamentali presenti al momento della nomina.

Per l’espletamento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza è previsto il rimborso delle spese nelle forme deliberate dall’Assemblea dei Soci.

Formazione D.lgs. 231/01

Per i soci e i dipendenti della Cooperativa che rivestono funzioni apicali e di responsabilità, al momento dell’adozione del modello, viene organizzata apposita formazione al fine di garantire una adeguata conoscenza del Modello organizzativo e di gestione D.lgs. 231/01 della Codess FVG. È poi compito dell’OdV comunicare annualmente la necessità e la modalità di programmazione all’Ufficio Progettazione e Formazione di un piano di formazione per i soci e i dipendenti, nuovi assunti o che hanno cambiato mansione, che si trovano in posizioni apicali o di responsabilità al fine di garantire una adeguata conoscenza del Modello organizzativo e di gestione D.lgs. 231/01 della Codess FVG. Tale formazione, ove necessario, andrà ripetuta ai soggetti funzionalmente interessati in caso di aggiornamenti o modifiche del Modello Organizzativo prendendo in questo caso come tema della formazione l’aspetto aggiornato o modificato. La sottoscrizione del “Registro presenze formazione”, MOD.06.22 del SGQ, è prova dell’avvenuta formazione e impegna i partecipanti al rispetto di quanto previsto dal modello.

A tutti gli altri soci e dipendenti della Cooperativa viene consegnata una comunicazione scritta che rende nota l’adozione del Modello Organizzativo di gestione 231/01 da parte della Codess FVG e dà indicazione della presenza sul sito istituzionale della Cooperativa del Documento di Sintesi e degli altri documenti che compongono il MOG 231/01 della Codess FVG. Inoltre viene distribuito il *Codice Etico, carta dei valori e dei comportamenti di Codess FVG*. Alla comunicazione, il socio o dipendente che la riceve, sottoscrive accusa di ricevuto diretta all’Organismo di Vigilanza nella quale si impegna al rispetto di quanto previsto dal Modello Organizzativo e di gestione D.lgs.231/01 della Codess FVG.

Tutti i nuovi soci e dipendenti assunti sottoscrivono nel Contratto di assunzione una informativa che rende nota l’esistenza del Modello Organizzativo e di gestione D.lgs. 231/01 della Codess FVG e dà anche indicazione della presenza sul sito istituzionale della Cooperativa del Documento di Sintesi del MOG 231/01 e del *Codice Etico, carta dei valori e dei comportamenti di Codess FVG*. La stessa informativa indica anche quali sono gli altri documenti facenti parte del MOG 231/01 della Codess FVG. Inoltre il *Codice Etico, carta dei valori e dei comportamenti di Codess FVG* viene anche distribuito in formato cartaceo.

Informazione verso i collaboratori esterni della Cooperativa

A tutti i fornitori, alla clientela e più in generale a tutti i collaboratori esterni della Cooperativa viene consegnata una comunicazione scritta che descrive il Modello Organizzativo e di gestione D.lgs. 231/01 della Codess FVG e dà anche indicazione della presenza sul sito istituzionale della Cooperativa del Documento di Sintesi del MOG 231/01 e del *Codice Etico, carta dei valori e dei comportamenti di Codess FVG*. Inoltre viene distribuito il *Codice Etico, carta dei valori e dei comportamenti di Codess FVG* in formato cartaceo. Alla comunicazione, il collaboratore che la riceve, sottoscrive accusa di ricevuto diretta all’Organismo di Vigilanza nella quale si impegna al rispetto di quanto previsto dal Modello Organizzativo e di gestione D.lgs.231/01 della Codess FVG.

Sistema disciplinare e sanzionatorio

Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

Codess FVG non ammette ritorsioni da parte di Soci e dipendenti di Codess FVG nei confronti di coloro che hanno inviato segnalazioni all’Organismo di Vigilanza. Codess FVG intende applicare sanzioni disciplinari, come previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, nei confronti di propri Soci o dipendenti che dovessero esercitare intimidazioni o ritorsioni nei confronti dei segnalanti.

Codess FVG, facendo sempre riferimento a quanto previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, sanziona anche i Soci o dipendenti che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni all’Organismo di Vigilanza che si rivelano infondate.

Verifica del rispetto della Carta

Tutti i soci-lavoratori sono tenuti a rispettare la “Carta dei Valori e dei Comportamenti di Codess FVG”, a richiamarne il rispetto e a segnalare eventuali incongruenze o situazioni che presentino criticità ma che non siano considerate dal presente documento e che possano dare luogo a comportamenti lesivi o contoproducenti per le persone, la Cooperativa, altre organizzazioni, l’ambiente.

Ciascuno nella propria sfera di responsabilità: le figure che svolgono attività operative, le figure che hanno incarichi di coordinamento dei servizi, le figure che hanno la responsabilità di aree o settori, le figure con compiti di direzione, gli amministratori, hanno il compito di fare rispettare le indicazioni contenute nella “Carta dei Valori e dei Comportamenti” di Codess FVG.

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto o per posta elettronica, le eventuali inosservanze all’Organismo di Vigilanza secondo le modalità descritte nella sezione dedicata all’Organismo di Vigilanza.

Violazioni e sanzioni

La violazione di accordi, indicazioni o regole contenute nella “Carta dei Valori e dei Comportamenti” di Codess FVG sono illeciti disciplinari. Le sanzioni sono quelle previste dalla sezione Provvedimenti Disciplinari del CCNL in vigore e dallo specifico articolo del regolamento interno adottato nel rispetto dell’articolo 6 della legge 142/2001.

Misure nei confronti di soci-lavoratori e dipendenti

Nel caso di infrazioni modeste verrà effettuato un richiamo verbale o scritto. Nel caso di infrazioni ripetute verrà comminata una multa dal valore massimo corrispondente a quattro ore di retribuzione. Nel caso di violazioni gravi che comportino trasgressioni che possano comportare ulteriori danni per la Cooperativa sociale Codess FVG, possono essere assunti provvedimenti disciplinari che prevedano la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di quattro giorni.

Nel caso in cui soci-lavoratori o dipendenti compiano reati attinenti alle aree previste dal presente documento è previsto il licenziamento a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale. La decisione viene assunta dal Consiglio di Gestione, acquisiti dell’Organismo di vigilanza.

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando l'intenzionalità delle violazioni, il grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche in relazione alle conseguenze; il comportamento complessivo del dipendente e del socio-lavoratore; i compiti e le mansioni affidate; la posizione funzionale.

Misure nei confronti di amministratori, dirigenti, responsabili

Per coloro i quali rivestono ruoli di responsabilità con funzioni di legale rappresentanza, amministrazione, direzione, coordinamento, anche di una singola unità organizzativa, il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella presente Carta farà venir meno il rapporto fiduciario e potrà portare, in relazione alla gravità del fatto, all'immediata interruzione del rapporto di lavoro.

Misure nei confronti di partner, consulenti, fornitori e altri soggetti

La Cooperativa segnalerà ai soggetti interessati le trasgressioni di modesta entità alle indicazioni contenute nelle presenti Carte. Nel caso di infrazioni più rilevanti, i comportamenti in contrasto con gli orientamenti valoriali e di comportamento non solo verranno rilevati, motivandone la criticità, ma verranno considerati in sede di eventuale rinnovo di incarico. Nel caso di comportamenti che possano determinare il rischio di reati indicati dal decreto legislativo 231/2001 e qualora si verificassero contrasti profondi con gli orientamenti valoriali e di comportamento assunti dalla Cooperativa sociale Codess FVG, verrà valutata la risoluzione del contratto. Nell'eventualità che dai comportamenti di partner, consulenti o fornitori derivi un danno per la Cooperativa verrà richiesto il risarcimento danni. Nell'ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni e servizi, saranno inserite clausole risolutive esplicite che consentano di sanzionare comportamenti che siano contrari ai principi della presente Carta.

Appendice alla Parte Generale: reati previsti dal D.lgs. 231/01

Il D.lgs. 231/01, agli artt. 24 e 25, prevede una serie di reati la cui commissione prevede la responsabilità amministrativa delle imprese. Nella tabella di seguito (ripresa integralmente da Confindustria Ravenna) si riporta l'elenco dei reati previsti.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Indebita percezione, truffa e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dalle Comunità europee (art. 316-ter c.p.); ✓ Truffa (art. 640 c.p.); ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.lgs 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); ✓ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998 (art. 416 c.p.); ✓ Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis); ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter); ✓ Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" (art. 630 c.p.); ✓ Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della <i>forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà</i> che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); ✓ Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis; ✓ Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90); ✓ Associazione a delinquere (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio); ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico esercizio (art. 320 c.p.); ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); ✓ Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); ✓ Concussione (art. 317 c.p.); ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis).
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.); ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.).

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.); ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); ✓ False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); ✓ Falso in prospetto (art. 2623 c.c.); ✓ Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); ✓ Impedito controllo (art. 2625 c.c.); ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); ✓ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); ✓ Corruzione tra privati (art. 2535 c.c.); ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ✓ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater1, D.lgs. 231/01)
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); ✓ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); ✓ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; ✓ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [aggiunto dall'art. 3, d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39]; ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.); ✓ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". <p>Parte V – Sanzioni.</p> <p>Titolo I-bis – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato</p> <p>Capo II – Sanzioni penali</p> <p>Art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate</p> <p>Art. 185 – Manipolazione del mercato</p> <p>Art. 186 – Pene accessorie</p> <p>Art. 187 - Confisca</p>
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.); ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.); ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);

- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Abbandono di rifiuti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)

Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. L'art. 192 del D.lgs. 152/06 prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del D.lgs. 231/01.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01)

- ✓ Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- ✓ Art. 603 c.p.

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/01)

Art. 604-bis del Codice penale.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.lgs. 231/01)

Legge 401 del 13 dicembre 1989 "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive".

- ✓ Art. 1 "Frode in competizioni sportive";
- ✓ Art. 4 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/01)

D.lgs. 74 del 10 marzo 2000

- ✓ Art. 2 commi 1 e 2-bis Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- ✓ Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- ✓ Art. 8 commi 1 e 2-bis Emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti;
- ✓ Art. 10 Occultamento e distruzione di documenti contabili;
- ✓ Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

PARTE SPECIALE

1. Truffa aggravata ai danni dello Stato; frode informatica ai danni dello Stato; reati in tema di erogazioni pubbliche.

Art. 24 D.lgs. 231/01 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis del c.p.);
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter del c.p.).

Nella malversazione assume importanza la mancata o diversa destinazione della sovvenzione, del contributo o del finanziamento ricevuto dallo Stato o da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, destinati a iniziative o ad attività di interesse pubblico che ne abbiano motivato l'erogazione. L'indebita percezione si ha invece producendo documentazione o rendendo dichiarazioni false e/o non complete per ottenere indebitamente contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche da parte dello Stato o di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ Frode informativa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

La truffa si ha quanto qualcuno “con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Quindi la truffa si può attuare attraverso la presentazione alla Pubblica Amministrazione di documenti che riportano dichiarazioni false riguardo ai requisiti necessari per la partecipazione a gare d'appalto o per la richiesta di contributi, finanziamenti o sovvenzioni o per ottenere altre autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione. L'art. 640-ter del c.p. si riferisce alla truffa attuata attraverso l'alterazione del “funzionamento di un sistema informatico o telematico” e l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi che si trovano in un sistema informatico o telematico al fine di procurare “a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, per far risultare esistenti le condizioni necessarie per la partecipazione a gare d'appalto, l'iscrizione a albi o per modificare dei dati fiscali e previdenziali di interesse dell'impresa e già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (artt. 640 e 640-bis c.p.). Reati in tema di erogazioni pubbliche (artt. 316-bis e 316-ter c.p.).			
Reati possibili	Arearie aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Truffa finalizzata al conseguimento della erogazione. Malversazione relativa all'utilizzo del finanziamento.	Tutte	Identificazione e continuo aggiornamento dei casi in cui la Codess FVG richiede o riceve un'erogazione pubblica, nazionale o comunitaria (appalti con contributi o finanziamenti pubblici; contributi o finanziamenti per investimenti; contributi o finanziamenti per formazione). Esplicita previsione nel Codice Etico del divieto di truffa o malversazione ai danni dello Stato o di altri enti pubblici o della Comunità Europea.	File registrazione contributi nel sistema informativo Teseo. Sez. 8.2 – 8.5 MGQ. Codice etico.

False dichiarazioni in sede di partecipazione a gare d'appalto (truffa).	Gare e Contratti	<p>Sistema di deleghe che autorizza al rilascio di tali dichiarazioni un numero limitato di persone qualificate.</p> <p>Attività di controllo gerarchico della documentazione di gara.</p>	Sez. 8.3.1 MGQ.
False dichiarazione in sede di richiesta di erogazioni pubbliche (truffa).	Finanziario Amministratori	<p>Identificazione degli addetti interni responsabili per l'attività di richiesta della singola erogazione, licenza o autorizzazione.</p> <p>Attività di controllo gerarchico prima della presentazione della richiesta di erogazione e firma della stessa da parte del solo presidente o in sua assenza vice-presidente.</p>	Sez. 8.2 – 8.5 MGQ.
False dichiarazioni in sede di richiesta di licenze o autorizzazioni (truffa).	Amministratori, responsabili di aree interessate	<p>Verifica del permanere dei requisiti quando l'ente pubblico concede l'erogazione, la licenza o l'autorizzazione.</p>	Sez. 8.2 – 8.5 MGQ.
Falsificazione dei rendiconti di attività con finanziamento pubblico (truffa)	Amministrativa Responsabile dell'attività.	<p>Procedura e documentazione tecnica di rendicontazione.</p> <p>Separazione delle responsabilità fra chi gestisce l'attività e chi formalizza la rendicontazione economica.</p> <p>Attività di controllo gerarchico.</p>	Sez. 8.2 – 8.5 MGQ.
Utilizzo di finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi (malversazione).	Finanziaria. Amministratori, responsabile dell'attività.	<p>Separazione delle responsabilità fra chi gestisce l'attività e chi formalizza la rendicontazione economica.</p> <p>Attività di controllo gerarchico.</p> <p>Report periodico dell'OdV sui progetti con finanziamento pubblico.</p>	Sez. 8.2 – 8.5 MGQ.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.).			
Reati possibili	Arearie aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Frode informatica in danno della Pubblica Amministrazione.	Sistema informativo.	<p>Controllo dell'utilizzo delle password di accesso ai sistemi informativi della P.A. legittimamente possedute da personale dell'organizzazione in funzione di eventuali incarichi ricevuti dalla P.A., con particolare riferimento al caso in cui l'accesso al sito protetto da password sia consentito esclusivamente nel quadro di un rapporto contrattuale.</p> <p>Nota: anche nella gestione delle Risorse Umane, vedi password INPS e INAIL.</p> <p>Controllo del rispetto delle norme di sicurezza informatica adottate dall'organizzazione.</p> <p>Rispetto della normativa sulla privacy.</p>	<p>Sez. 7.1.2 del MGQ dal momento che password degli enti pubblici sono utilizzate dall'Ufficio Personale.</p> <p>Sez. 7.1.3 del MGQ che descrive la procedura di gestione del sistema informatico e delle password.</p> <p>Manuale per la protezione dei dati personali e procedure allegate.</p>

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;

Art. 24-bis D.lgs. 231/01 Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 491-bis c.p.);
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater);
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica attività (art. 635-quinquies);
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies).

Si tratta di reati ancora poco frequenti ma la cui commissione in futuri potrebbe diventare più frequente.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615 ter, quater e quinquies; 617 quater e quinquies; 635 bis. Ter, quater e quinquies; 640 quinquies, c.p.)			
Reati possibili	Arearie aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Violazione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza.			
Detenzione e/o diffusione di codici abusivi di accesso a sistemi informatici e/o telematici.		Regolamentazione della diffusione e utilizzo delle password di accesso a sistemi informatici e/o telematici legittimamente nella disponibilità dell'azienda, con particolare riferimento al caso in cui l'accesso al sito protetto da password sia consentito esclusivamente nel quadro di un rapporto contrattuale.	Manuale per la protezione dei dati personali e procedure indicate.
Utilizzo di apparecchiature hardware capaci di violare sistemi informatici e/o telematici protetti.	Sistema informativo	Controllo del sistema informativo da parte del responsabile.	Sez. 7.1.3 del MGQ dove si descrive la procedura di gestione del sistema informatico e delle password.
Intercettazione abusiva di comunicazioni fra sistemi informatici.		Immediata segnalazione all'OdV di qualsiasi violazione identificata.	
Danneggiamento di sistemi informatici e/o telematici di terzi o di pubblica utilità.			

3. Corruzione e concussione

Art. 25. D.lgs. 231/01 Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- ✓ Concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Si tratta di reati che potenzialmente possono essere commessi in diverse aree aziendali e a tutti i livelli organizzativi anche se in talune aree come la gestionale o la commerciale, possono essere più probabili.

La concussione è un reato che può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai danni della Pubblica Amministrazione e consiste nell'ottenere denaro o altra utilità per sé o per altri, approfittando della propria posizione.

La corruzione è il reato per cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevono denaro o un altro vantaggio per sé o per altri in base ad un accordo con il privato che desidera la soddisfazione di un proprio interesse.

L'art. 357, comma 1 del c.p. stabilisce che "[...] sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico però non è condizione necessaria per essere considerato pubblico ufficiale in quanto è pubblico ufficiale anche colui che contribuisce alla realizzazione dei fini della Pubblica Amministrazione "con azioni che non possono essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191). Infine la Cassazione ha ulteriormente avvalorato che "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cassazione penale 7 giugno 2001).

L'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del c.p., è invece colui che pur non avendo nell'esercizio delle proprie funzioni poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, e quindi non può essere considerato un pubblico ufficiale, svolge ugualmente un servizio di pubblica utilità in organismi pubblici. Anche l'incaricato di pubblico servizio per essere tale non è necessario che abbia un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico in quanto, come il pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie mansioni contribuisce alla realizzazione dei fini della Pubblica Amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)			
Reati possibili	Aree aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici

Concussione, ossia abuso del potere derivante dal ruolo di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio per ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità.	Tutti	Previsione tra i principi del Codice Etico del divieto di ogni pratica concussiva o corruttiva.	Sez. 8.2 – 8.5 MGQ. Codice etico.
Agendo in qualità di erogatore di un pubblico servizio, ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità.	Gestionale	Conservazione per 10 anni dei documenti predisposti nel quadro dell'attività. Vigilanza sulle attività.	Sez. 8.2 – 8.5 MGQ. Codice etico.

Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, ter e quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.)			
Reati possibili	Area aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Corruzione, ossia promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri.	Potenzialmente tutte	<p>Previsione tra i principi del Codice Etico del divieto di ogni pratica concussiva o corruttiva.</p> <p>Identificazione del personale autorizzato, in funzione del suo ruolo, ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Cooperativa.</p> <p>Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire il controllo dei flussi finanziari e la conseguente impossibilità di costituire riserve di denaro in nero.</p> <p>Controllo delle fatture passive.</p> <p>Divieto di effettuare omaggi di qualsiasi natura.</p>	Sez. 8.2 – 8.5 MGQ. Codice etico.
Corruzione nell'attività commerciale. Traffico di influenze illecite.	Commerciale	<p>Identificazione della funzione autorizzata a partecipare ad una gara o ad una offerta.</p> <p>Identificazione della funzione autorizzata ad approvare nel prezzo il ribasso di offerta.</p> <p>Rendiicontazione periodica, nei confronti dell'OdV, dei risultati dell'attività commerciale, con indicatori per tipologia di gara e per Committente.</p>	Sez. 8.2 e 8.3.1 del MGQ. Codice etico. Regolamento dell'OdV.
Corruzione nell'attività gestionale	Gestionale	<p>Identificazione della funzione autorizzata a predisporre e far approvare dal Committente gli statuti di avanzamento dei servizi.</p> <p>Identificazione della funzione autorizzata a formalizzare e documentare riserve di qualsiasi natura.</p> <p>Divieto di effettuare omaggi di qualsiasi natura.</p> <p>Rendiicontazione periodica, nei confronti dell'OdV, dei risultati dell'attività gestionale, con indicatori</p>	Sez. 8.2 e 8.5 del MGQ. Codice etico. Regolamento dell'OdV.

		per tipologia di commessa e per Committente.	
--	--	--	--

4. Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

Art. 25-bis D.lgs. 231/01 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (artt. 457 e 459 c.p.)			
Reati possibili	Aree aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Spendita di monete e/o uso di valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede.	Segreteria e Reception dei servizi Polimedica Centro Pasteur e Polimedica Centro Mediars. Segreteria sede di Direzione e Amministrazione di Codess FVG.	La moneta contante dei pagamenti effettuati dai clienti presso i servizi Polimedica Centro Pasteur e Polimedica Centro Mediars, viene controllata con apposito dispositivo che ne verifica l'autenticità. Riduzione dell'utilizzo di denaro liquido per ricevere ed effettuare pagamenti alle sole attività della Segreteria di Direzione e Amministrazione di Codess FVG. La Segreteria di Direzione e Amministrazione di Codess FVG effettua pagamenti solo con denaro liquido prelevato dalla Banca. Valori di bollo e francobolli vengono acquistati esclusivamente presso rivenditori autorizzati che rilasciano apposita ricevuta di acquisto. Le ricevute di acquisto dei valori di bollo e dei francobolli vengono archiviate presso l'Ufficio Contabilità.	Sez. 8.4 del MGQ.

5. Reati societari;

Art. 25-ter D.lgs. 231/01 Reati societari.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

Il reato previsto dall'articolo 2621 c.c., si configura se gli amministratori e i sindaci nei bilanci oppure in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, riportano dati non veri o ne escludono una parte per fornire informazioni false rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa con il proposito di ingannare i soci e il pubblico per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il reato previsto dall'articolo 2622 c.c., si differenzia da quello previsto dall'articolo 2621 perché il soggetto (amministratori o sindaci) che lo commette provoca un danno ai soci o ai creditori.

- ✓ Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Il reato avviene quando gli amministratori impediscono, anche nascondendo documenti, le attività di controllo e di revisione che per legge spettano ai soci o ad altri organi sociali o alle società di revisione. La disposizione si riferisce quindi al controllo della gestione contabile e amministrativa. Per essere penalmente perseguitabile, è però necessario che all'impedito controllo sia conseguito un danno patrimoniale ai soci che possono presentare querela.

- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Nel caso dell'art. 2626 c.c., il reato avviene se gli amministratori diminuiscono la garanzia patrimoniale dei creditori rendendo false dichiarazioni circa il conferimento da parte dei soci dell'incarico di restituzione del capitale sociale.

Nel caso dell'art. 2627 c.c., il reato si configura in un'illegale ripartizione di utili o di acconti sugli utili non effettivamente conseguiti. Anche in questo caso ciò che viene tutelato è l'integrità del capitale sociale e delle riserve legali.

- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate (art. 2628 c.c.);

Il reato viene commesso dagli amministratori che sottoscrivono quote sociali, anche di eventuali società controllate, causando un danno all'integrità del capitale sociale o delle riserve legali. Il reato comunque si estingue se il capitale sociale o le riserve legali vengono ricostituiti prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio rispetto al quale sono state sottoscritte le quote.

- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Il reato avviene se gli amministratori effettuano delle riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, procurando un danno ai creditori.

- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

La norma intende impedire i comportamenti che possono portare ad una fittizia formazione del capitale sociale, cosa che potrebbe danneggiare la buona fede dei creditori e dei soci.

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

Il reato può ad esempio configurarsi nel caso in cui l'amministratore di una società chiede al direttore generale di un'altra società, dietro dazione di denaro, l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti per importi rilevanti. In tal caso, la società che ha ricevuto la fattura falsa, ove sia accertata la sua responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01, è sanzionata con sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 400 quote. Se la società che ha ricevuto la fattura ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata di un terzo.

- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Il reato avviene quando chiunque con atti simulati o fraudolenti ottiene la maggioranza in assemblea per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La norma prevede che il comportamento illecito può essere tenuto da tutti, anche dai soci e non solo dagli amministratori.

- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Il reato si configura qualora gli amministratori, direttori generali, sindaci di società, nelle comunicazioni previste per legge alle autorità di vigilanza, al fine di ostacolare le attività di vigilanza, espongono fatti non veri riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o occultano del tutto o in parte dei fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Reati societari			
Reati possibili	Arearie aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
False comunicazioni sociali	Amministrativo	Evitare di nominare amministratori persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili a questa fattispecie.	Codice etico.
Indebita restituzione dei conferimenti		Certificazione del bilancio da parte del Revisore dei conti.	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		Esplicita previsione dei principi etici del corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio.	
Operazioni in pregiudizio dei creditori		Chiara identificazione, all'interno del processo di trasmissione dei dati contabili, della funzione che fornisce i dati ed eventualmente di quella che li valida.	
Formazione fittizia del capitale		Previsione che il responsabile di funzione che fornisce dati e informazioni relative al bilancio sottoscriva le informazioni trasmesse.	
Corruzione tra privati		Riunioni periodiche (almeno in corrispondenza del bilancio), Organismo di Vigilanza, Responsabile Contabilità, Consiglio di Gestione e Revisore contabile.	
Illecita influenza sull'assemblea			

Impedito controllo nei confronti dei soci, di altri organi sociali, della società di revisione			
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza			

Reati societari: costituzione di fondi in nero			
Reati possibili	Area aziendale coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Costituzione di fondi in nero da utilizzare per commettere reati di diversa natura, dal falso in bilancio alla corruzione	Risorse umane Amministrativo	Selezione del personale amministrativo.	Sez. 7.1.2 del MGQ.
		Gestione ordinata del piano dei conti e delle scritture contabili.	Sez. 8.2 – 8.4 – 8.5 del MGQ.
		Controllo della documentazione giustificativa di ciascun incasso.	Sez. 8.4 – 8.5 del MGQ.
		Controllo della documentazione giustificativa di ciascun pagamento.	Sez. 8.4 – 8.5 del MGQ.
		Riconciliazioni bancarie periodiche.	Sez. 8.4 del MGQ.
		Verifiche di cassa periodiche.	Sez. 8.4 del MGQ.
		Divieto di effettuare pagamenti o di incassare crediti in contanti non autorizzati.	Sez. 8.4 del MGQ.
		Separazione delle funzioni: chi autorizza i pagamenti è persona diversa da chi fisicamente li esegue.	Sez. 8.4 – 8.5 del MGQ.
		Controllo gerarchico a campione.	Sez. 8.4 – 8.5 del MGQ.
		Divieto di utilizzare la funzione di controllo (società di revisione) anche per attività di tipo consulenziale.	Sez. 8.4 del MGQ.

6. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25 duodecies D.lgs. 231/01 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

- ✓ T.U. immigrazione, art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286, 25 luglio 1998;
- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

Il reato è commesso dal datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari in quanto privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto – nei termini di legge – il rinnovo, oppure con permesso revocato o annullato, con le seguenti ipotesi aggravanti di cui al comma 12-bis: a) numero dei lavoratori occupati superiore a tre; b) lavoratori occupati minori in età non lavorativa; c) lavoratori occupati sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del c.p. In questo caso l'impresa incorrerà oltre che all'ordinario procedimento penale di

cui al comma 12-bis dell'art. 22 del T.U. immigrazione, anche all'applicazione di una sanzione da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.			
Reati possibili	Arearie aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Utilizzo di lavoratori irregolari	Risorse umane Amministrativa Gestionale	<p>Definizione delle funzioni aziendali responsabili per la selezione e l'assunzione del personale.</p> <p>Corretta tenuta delle registrazioni amministrative del personale, incluse le denunce INPS e INAIL.</p> <p>Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire la impossibilità di costituire riserve di denaro in nero poiché il lavoro in nero è necessariamente pagato in nero.</p> <p>Responsabilizzazione di tutti i Coordinatori dei servizi per garantire la regolarità di tutto il personale operativo con previsione di sanzioni per omesso o inefficace controllo.</p> <p>Controllo gerarchico.</p> <p>Obbligo di segnalazione all'OdV di tutte le non conformità evidenziate con riferimento alla eventuale presenza di lavoratori in nero.</p>	PRO.07.01 SGQ. Codice etico. Regolamento dell'OdV.

7. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

Art. 25-septies D.lgs. 231/01 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

L'articolo 9 della Legge n. 123 del 2007 ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa delle imprese ai reati di omicidio colposo e lesioni personali composte gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per la prima volta è prevista la responsabilità amministrativa degli enti per reati colposi.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, 590 c.p.)			
Reati possibili	Area aziendale coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Violazione di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime.	Sicurezza Datore di lavoro	<p>Nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.lgs. 81/2008 garantendo che questi possieda i requisiti professionali e le capacità identificati nello stesso D.lgs. 81/2008; conferire ad RSPP adeguati poteri per fare fronte alle responsabilità del ruolo.</p> <p>Effettuare e tenere aggiornata la valutazione dei rischi relativa all'attività dell'azienda.</p> <p>Elaborare e formalizzare (a data certa) il documento di valutazione dei rischi conseguente la valutazione effettuata.</p> <p>Verificare che il datore di lavoro abbia svolto, tramite l'Assemblea dei soci o gli organi di governo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina del medico del lavoro competente; ✓ Nomina e formazione dei componenti del gruppo gestione emergenze e primo soccorso per le attività di sede e per eventuali impianti fissi; ✓ Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 	<p>Sez. 6.1.4 del MGQ.</p> <p>DVR generale che viene aggiornato ogni tre anni.</p> <p>Maschera sintetica del DVR all'avvio di ogni nuovo servizio.</p> <p>DUVRI per i rischi interferenti che all'avvio di un nuovo servizio viene presentato alla Cooperativa dal committente. In caso di assenza di rischi interferenti in un servizio, nel DUVRI deve essere specificato che non ci sono rischi interferenti.</p>

8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

Art. 25-octies D.lgs. 231/01 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);

- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Il reato di ricettazione si realizza quando qualcuno con lo scopo “di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto” o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere o occultare”.

Il riciclaggio avviene quando qualcuno rispetto a denaro o altre cose che provengono da delitti non colposi compie operazioni di sostituzione, trasferimento o altre operazioni per ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il caso dell’art. 648-ter del c.p. si riferisce a chi utilizza in attività economiche e finanziarie denaro o altre cose provenienti da un delitto.

L’autoriciclaggio, art. 648-ter.1 del c.p., consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Si riscontra in modo particolare in conseguenza di particolati reati quali evasione fiscale, corruzione, appropriazione di beni sociali.

Il rischio è che l’impresa, con proprio vantaggio, possa essere utilizzata come terminale per attività di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di denaro o di altri beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.)			
Reati possibili	Arene aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
	Approvvigionamenti	<p>La funzione preposta agli acquisti deve verificare la regolare e legittima provenienza dei beni acquistati o noleggiati.</p>	Sez. 8.4 del MGQ.
Utilizzo dell’azienda come terminale per l’attività di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.	Amministrazione	<p>I pagamenti e gli incassi non debbono mai essere effettuati per contanti o utilizzando titoli al portatore (escluse le piccole spese affrontate per le attività di Segreteria).</p> <p>Nessun pagamento o incasso deve essere effettuato in assenza delle relative fatture.</p> <p>La funzione che stipula i contratti d’acquisto e/o subfornitura deve essere diversa da quella che effettua i pagamenti delle successive fatture.</p> <p>La funzione amministrativa verifica la coerenza delle fatture passive con gli altri documenti inerenti il processo di acquisto.</p> <p>Rispetto delle norme di cui all’art. 49 del D.lgs. 231/2007 relative alle limitazioni nell’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.</p>	Sez. 8.4 – 8.5 MGQ.

9. Reati di criminalità organizzata;

Art. 24-ter D.lgs. 231/01 Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, dei delitti commesso avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dallo stesso articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

L'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone si associano per commettere più delitti. Circostanze aggravanti sono il possesso delle armi connesso all'associazione per delinquere; il numero degli associati a dieci o più; lo scopo dell'associazione nella commissione dei reati previsti dagli art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi).

- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Si ha l'associazione di tipo mafioso quando i componenti si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà per commettere reati, per avere in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di autorizzazioni, di concessioni, di appalti e servizi pubblici realizzando profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero per impedire o ostacolare il libero esercizio di voto e procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Aggravanti sono se l'associazione è armata, se le attività economiche gestite o controllate dall'associazione sono finanziate con il profitto di altri delitti.

- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

La pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio di denaro in occasione delle consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere, Associazione di tipo mafioso, Scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416, 416-bis, 416-ter c.p.).			
Reati possibili	Arearie aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso.	Amministratori, finanziaria, commerciale, erogazione dei servizi, Ufficio Gare e Contratti	Procedure per il controllo e la gestione delle risorse finanziarie e degli approvvigionamenti, degli utenti, della partecipazione a gare d'appalto e dei rapporti con i collaboratori e i liberi professionisti.	Sez. 7.1.2 – 8.2 – 8.3 – 8.3.1 – 8.4 e 8.5 del MGQ. Codice etico.

10. Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies D.lgs. 231/01 Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

Il reato viene commesso da chi induce alla prostituzione alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni o ne favorisce o sfrutta la prostituzione. È altresì commesso da chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

- ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

Il reato viene commesso da colui che utilizza minori degli anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico. È commesso anche da chi fa commercio o divulgà con qualsiasi mezzo materiale pornografico che ritrae minori degli anni diciotto, e da chi divulgà notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

- ✓ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);

Il reato è commesso da colui che si procura e detiene materiale pornografico realizzato con la partecipazione di minori degli anni diciotto.

- ✓ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

Realizzazione e detenzione di materiale pornografico virtuale realizzato con immagini di minori degli anni diciotto.

- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

Organizzazione di viaggi finalizzati allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

Il reato è commesso da colui che adesca un minore degli anni sedici al fine di commettere i reati previsti dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Prostitutione minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, Adescamento di minorenni (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-undecies c.p.).			
Reati possibili	Aree aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Prostitutione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, adescamento di minorenni.	Nidi d'infanzia, Servizi Socio Educativi, Servizi di assistenza ed educativi rivolti ai disabili. Personale educativo, assistenziale e ausiliario che opera a contatto con utenti minorenni.	Richiesta del certificato penale di tutto il personale della Cooperativa che opera a contatto con utenti minorenni, come previsto dal d.lgs. 39/2014.	Sez. 7.1.2, del MGQ. Certificati penali e autocertificazioni su MOD.07.35 dei soci e lavoratori che operano a contatto con minorenni.

11. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quater-1 D.lgs. 231/01 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

Il reato viene commesso da chiunque presso una struttura sanitaria accreditata o in qualsiasi altro luogo, cagiona, in assenze di esigenze terapeutiche, una mutilazione degli organi genitali femminili.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).			
Reati possibili	Aree aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	I servizi "Polimedica Centro Pasteur" e Polimedica Centro Mediars" gestiti da Codess FVG.	La Direzione Sanitaria di "Polimedica Centro Pasteur" e "Polimedica Centro Mediars" autorizza soltanto procedure invasive di tipo chirurgico permesse per legge. L'elenco delle procedure invasive di tipo chirurgico autorizzate dalla Direzione Sanitaria è riportato in apposito Protocollo Operativo interno distribuito a tutti i medici dell'Ambulatorio chirurgico dei due servizi.	PO S02 n. H3 Codice etico.

12. Reati ambientali

Art. 25-undecies D.lgs. 231/01 Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecunaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecunaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecunaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecunaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecunaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecunaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecunaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

✓ D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003			
Reati possibili	Aree aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Mancato rispetto della normativa riguardo allo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari.	I servizi "Polimedica Centro Pasteur", "Polimedica Centro Mediars" gestiti da Codess FVG e tutti i servizi infermieristici svolti da Codess FVG presso strutture residenziali per anziani, RSA o rivolte ad altri utenti in stato di difficoltà.	Adesione al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti S.I.S.T.R.I. Deleghe del Legale Rappresentante agli operatori che accedono al S.I.S.T.R.I. per la tracciabilità dei rifiuti sanitari speciali. Raccolta differenziata dei rifiuti sanitari speciali in appositi contenitori come indicato dalla normativa e dal S.I.S.T.R.I. I rifiuti sanitari speciali vengono trattati da personale infermieristico competente in materia.	Sez. 7.1.4 del MGQ. Adesione al S.I.S.T.R.I. Sistema di deleghe per l'accesso al S.I.S.T.R.I.

13. Reati tributari

Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

D.lgs. 74 del 10 marzo 2000 (art. 2 commi 1 e 2-bis; art. 3; art. 8 commi 1 e 2-bis; art. 10 e art. 11)			
Reati possibili	Aree aziendali coinvolte	Misure preventive	Riferimenti a procedure e documenti specifici
Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.	Ufficio contabilità.	<p>La società è soggetto a 4 verifiche da parte del Revisione legale che verifica le dichiarazioni fiscali predisposte ed inviate dallo studio commercialista di riferimento per la Società.</p> <p>La Società è altresì soggetta al controllo della revisione annuale svolta dalla Legacoop su delega della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.</p>	<p>È un obbligo per la Società avere un revisore legale.</p> <p>È un obbligo per la Società, proprio per la sua natura giuridica di Società Cooperativa, sottopersi alla Revisione annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che delega la Legacoop.</p>